

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 27 giugno 2012.

Sostituzione di un componente effettivo presso la Commissione cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto il proprio decreto n. 7 del 14 febbraio 2012 di ricostituzione della Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, con il quale era stato nominato il dott. Raffaele Ieva, membro effettivo in rappresentanza della Direzione territoriale del lavoro di Latina;

Vista la nota prot. n. 17074 del 25 giugno 2012 della Direzione territoriale del lavoro di Latina con la quale si chiede la sostituzione del dott. Raffaele Ieva con il dott. Giuseppe Diana;

Ritenuto di dover provvedere quanto sopra;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Diana è nominato membro effettivo in seno alla Commissione Cassa integrazione guadagni per l'edilizia della provincia di Latina, in rappresentanza della Direzione territoriale del lavoro di Latina, in sostituzione del dott. Raffaele Ieva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma, 27 giugno 2012

Il direttore regionale: PARISI

12A07601

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 28 marzo 2012.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 70 del 13 maggio 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

IL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune;

Visto il regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM*);

Visto il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003;

Vista la legge 11 novembre 2005, n. 231, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari;

Vista la legge 12 luglio 2011, n. 106, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente prime disposizioni urgenti per l'economia;

Considerato che l'art. 8, comma 11 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge 12 luglio 2011, n. 106, prevede la possibilità della cessione dei titoli di pagamento riguardanti i finanziamenti della politica agricola comune;


Ritenuto necessario, ai sensi del predetto art. 8, comma 12 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, definire le relative modalità con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli Organismi pagatori riconosciuti, in conformità alla normativa dell'Unione europea, erogano gli aiuti previsti dalla politica agricola comune, nell'ambito dei fondi FEAGA e FEASR, sulla base della presentazione e sottoscrizione, da parte degli aventi diritto, di apposita domanda ed a seguito dell'esecuzione dei controlli amministrativi ed in loco prescritti.



2. In conformità all'art. 11 del regolamento (CE) n. 1290/2005, i pagamenti, di cui al comma 1, sono versati integralmente ai beneficiari e sono accreditati, ai sensi dell'art. 3, comma 5-*bis* della legge 11 novembre 2005, n. 231, sui conti correnti bancari o postali indicati dai beneficiari ed agli stessi intestati, anche nei casi di cessione del credito di cui al comma 3.

3. Gli importi, oggetto di liquidazione da parte degli Organismi pagatori a titolo di aiuti previsti dalla politica agricola comune, a valere sull'annualità di riferimento, possono essere ceduti dai beneficiari agli Istituti finanziari, a condizione che si tratti di un rapporto tra soggetti privati ai fini dello sconto di credito, ai sensi dell'art. 1858 del codice civile.

4. La cessione dei crediti, di cui al comma 3 del presente decreto, è eseguita senza effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 8, comma 12, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

5. Gli Organismi pagatori procedono alle erogazioni in favore degli aventi diritto nel rispetto dei termini di pagamento previsti dalla normativa dell'Unione europea e provvedono ai recuperi delle indebite percezioni tramite compensazione sui pagamenti futuri, ai sensi dell'art. 5-*ter* del regolamento (CE) n. 885/2006, ovvero mediante l'attivazione delle procedure coattive previste dalla normativa vigente.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali*
CATANIA

*p. Il Ministro
dell'economia e delle finanze,
il Vice Ministro delegato*
GRILLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 2012
Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 5, foglio n. 267

12A07552

DECRETO 2 luglio 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità

agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 4 che esclude dalle agevolazioni previste dal medesimo articolo i danni alle produzioni ed alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata;

Visti gli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo «V. Gestione dei rischi e delle crisi»;

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Visto il ricorso presentato presso il TAR Sicilia - Sezione di Catania da Canzonieri Valeria+altri per l'annullamento della lettera prot. n. 47789 del 15 settembre 2011 dell'Assessore regionale delle risorse agricole e alimentari di diniego della richiesta di risarcimento danni e del parere prot. n. 0016042 del 21 luglio 2011 espresso da questo MIPAAF, riguardante i danni alle strutture ammissibili all'assicurazione agevolata escluse, ai sensi del predetto art. 5, comma 4 del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche ed integrazioni, dalle agevolazioni compensative dei danni;

Vista la sentenza del TAR Sicilia - Sezione di Catania n. 3029/2011 del 7 dicembre 2011 con la quale accoglie il ricorso di cui sopra, annulla i provvedimenti impugnati ed ordina all'autorità amministrativa l'esecuzione della sentenza;

Vista la nota del 24 febbraio 2012 con la quale l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo comunica l'avvenuta proposizione dell'impugnativa della sentenza n. 3029/2011 presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana e invita questa amministrazione, nelle more della decisione, a dare esecuzione della sentenza di primo grado provvedendo «in mera esecuzione della stessa» e con espressa riserva, in caso di erogazione del chiesto beneficio, di ripetizione delle somme in caso di accoglimento del gravame;

